

CAPITOLO I Prodotti della zootecnia

A) Bovini da vita, da latte e da macello

Art. 1 - Stipulazione del contratto

Comunemente la conclusione avviene verbalmente ed è accompagnata dalle parole “affare fatto”, “fatto”, “va bene” o altre simili espressioni. In alternativa può avvenire con battuta o stretta di mano.

La stretta di mano data dal venditore al compratore accompagnata dalla frase “tientela”, “è tua” o altra equivalente, è prova della conclusione del contratto.

Art. 2 - Pagamento del prezzo

La conclusione del contratto è usualmente accompagnata dal versamento del prezzo o di parte del prezzo. Se l'animale è venduto con garanzia per i vizi, il compratore può trattenere al massimo la metà del prezzo convenuto fino alla scadenza del termine previsto per la denuncia dei vizi garantiti.

Art. 3 - Consegna dell'animale

Se l'animale è venduto in fiera o sul mercato, il venditore, nel più breve tempo possibile, deve provvedere alla consegna nel luogo indicato dall'acquirente.

Art. 4 - Garanzia per vizi o difetti

La garanzia per i vizi apparenti, in caso di visita, deve essere espressamente concessa dal venditore.

La formula “vendo l'animale sano giusto e da galantuomo” o altre equivalenti, rende il venditore garante dei difetti, vizi o infermità nonché di ogni altro difetto, vizio, o infermità che renda l'animale non idoneo all'uso cui è destinato.

Art. 5 - Denuncia dei vizi

Il compratore deve denunciare al venditore i vizi che riscontra nell'animale entro i termini stabiliti per i vari vizi (art.7).

Tali termini decorrono dal giorno della scoperta del vizio, salvo che sia stabilita una diversa decorrenza. La denuncia può essere fatta sia in forma verbale dal compratore direttamente al venditore, sia a mezzo del mediatore, sia per lettera raccomandata, per telegramma o mediante qualsiasi altra forma, purché riscontrata. Il venditore ha diritto di visitare sollecitamente l'animale alla stalla del compratore per accertarne l'identità ed i vizi.

Art. 6 - Effetti della garanzia

Se l'oggetto del contratto sono più capi non costituenti una unità inscindibile e viene riscontrato in

uno o più animali qualche difetto, vizio o malattia, l'azione redibitoria è limitata agli animali colpiti e la valutazione viene riferita al prezzo medio convenuto, fatta salva una eventuale valutazione di merito dei singoli soggetti o di alcuni di essi che al momento della contrattazione ha costituito motivo di valorizzazione o deprezzamento del gruppo.

Art. 7 - Vizi redibitori e termini per la denuncia

a) Vizi redibitori

Vizi redibitori sono i seguenti:

- a) dar di cozzo, tirar calci e in genere tutti i vizi d'animo (cattiveria)
- b) non lasciarsi mungere nel metodo di mungitura dichiarato dal venditore (escluse le manze e le giovenche vendute prima del parto) con decorrenza dal giorno in cui ha inizio la lattazione
- c) popparsi nelle femmine
- d) lingua serpentina con o senza meteorismo
- e) ematuria da malattie organiche
- f) zoppicatura cronica intermittente
- g) tosse cronica intermittente
- h) capostorno, balordone, epilessia, vertigini
- i) prolasso o procidenza dell'utero o della vagina (vulvo madreggiare) nelle vacche non primipare
Le manifestazioni di prolasso (smadreggiare) che si verificano nell'ultimo mese di gravidanza, essendo fisiologiche, non costituiscono vizio redibitorio; pertanto le vacche vendute gravide da più di otto mesi sono garantite dal prolasso fino a otto giorni dopo il parto
- l) crampo o ranfo rotuleo o tremito nell'alzarsi giorni
- m) litiasi uretrale (calcoli alla vescica)
- n) inidoneità al salto per i bovini da monta in età superiore a 12 mesi
- o) infecondità determinata da ninfomania
- p) infecondità determinata da malattie croniche dell'apparato genitale
- q) ritenzione o mancata espulsione della placenta, quando il parto si è verificato presso il venditore
- r) lesioni organiche da corpo estraneo clinicamente diagnosticabili
- s) lesioni subcliniche della mammella delle vacche (escluse manze e giovenche) che non consentono l'utilizzo del latte per usi alimentari.

La garanzia del normale funzionamento dei capezzoli deve essere espressamente pattuita: nel caso in cui venga concessa, l'esistenza di difetti o alterazioni di qualunque natura nei condotti capezzolari può dar luogo alla risoluzione del contratto. Il vizio deve essere denunciato entro otto

giorni dalla consegna se la bovina è in produzione di latte, ed entro otto giorni dal parto se è venduta asciutta e gravida.

Se una vacca è venduta con garanzia di una determinata produzione di latte, la prova di produzione deve essere effettuata con due mungiture consecutive alla distanza di dodici ore, alla presenza delle parti. Il contratto sarà valido se la quantità di latte prodotta è pari a quella garantita, con una tolleranza del 10%. Il difetto di quantità deve essere denunciato entro otto giorni dall'inizio della mungitura e può dar luogo alla risoluzione del contratto.

La prova della produzione del latte va effettuata con alimentazione precisata dal venditore all'atto della vendita. Se il venditore ha garantito la vacca gravida con termine stabilito per il parto, nel caso di ritardo oltre i trenta giorni da detto termine, il compratore ha diritto al rimborso delle spese di mantenimento dal giorno stabilito per il parto al giorno effettivo del parto.

Tali spese sono valutabili sul prezzo corrente di 10-15 chili di fieno al giorno.

Se il venditore ha garantito la vacca gravida e si riscontra che non lo è, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, o la restituzione di un terzo del prezzo corrisposto. Trascorse 48 ore dalla consegna, salvi i casi di aborto infettivo, il venditore non è responsabile dell'aborto.

Il venditore risponde anche dell'aborto e del parto di feto morto, nonché delle relative conseguenze solo quando dipendano da lesioni organiche o infiammatorie preesistenti al contratto, ovvero se avvengono nelle 48 ore dalla consegna della bovina.

Risponde altresì del parto di feto mummificato o del riscontro della presenza di feto mummificato se avvengono entro 30 giorni dalla consegna della bovina.

In caso di morte dell'animale entro 24 ore dall'avvenuta consegna al compratore, il venditore è tenuto, se tempestivamente avvisato dal compratore, in modo che possa identificare l'animale, a restituire il prezzo percepito, a meno che non riesca a provare che l'animale sia morto in conseguenza di infortunio, di incuria o negligenza da parte del compratore o altri ovvero si tratti di morte conseguente al parto, non dipendente da lesioni organiche, o da infezioni preesistenti al contratto, o ancora quando la vendita sia effettuata senza garanzia.

b) Termini per la denuncia

Il termine per la denuncia dei vizi occulti scade:

- 7 giorni dalla consegna per i vizi d'animo e per la mancanza del quantitativo di latte garantito, come pure per il "non lavorare bene" dei tori;
- 7 giorni dall'avvenuto parto per il prolasso della vagina e dell'utero, come pure per l'atrofia totale o parziale dello sfintere del capezzolo, nelle vacche vendute "pronte";
- 40 giorni per quanto concerne lo stato di salute.

In ogni caso il compratore ha l'obbligo di dare al venditore immediata notizia della scoperta del vizio.

Il termine di decadenza per proporre l'azione redibitoria è di 40 giorni dalla consegna, salvo particolari convenzioni e salvo che il venditore abbia riconosciuto il vizio denunciato.

Nel computo dei termini non si conta il giorno della consegna.

Art. 8 - Malattie infettive o diffusibili

Il compratore, per le malattie infettive o diffusibili, che non siano quelle per cui è obbligatorio il risanamento (leucosi, brucellosi, TBC, IBR), ha il diritto di poter fare controllare la sanità del soggetto acquistato per allevamento entro un termine massimo di 30 giorni e, nel caso di esito positivo, può scindere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni entro un anno dalla consegna.

Art. 9 - Bestiame bovino da macello – garanzie

Gli animali da macello si intendono garantiti da mancanza di malattie che rendano totalmente o parzialmente incommestibili le carni.

Art. 10 - Contrattazione

Il bestiame vivo da macello si contratta a peso vivo, a peso morto e a peso d'arrivo.

Il peso vivo viene determinato alla pesa e non deve essere effettuata nessuna deduzione.

Il peso morto dei bovini adulti è quello registrato, subito dopo la macellazione, delle due mezzene dell'animale, inclusi i reni con il rispettivo grasso, con l'esclusione invece della pelle, della testa, della coda, degli arti resecati all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpali e tarso-metatarsali, della cupola tendinea diaframmatica con i pilastri, dei visceri del torace e dell'addome (dal peso così ottenuto viene detratto il 2% per calo raffreddamento).

Il peso morto dei vitelli si ottiene pesando l'intera carcassa e dal peso ottenuto viene detratto il 2%.